



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 26/06/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

UCCI PASQUALE, Presidente

MOLINARO BRUNELLA, Relatore

MELCHIONDA MARTINO, Giudice

in data 26/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il 13/03/2026

proposto da

[REDACTED] - [REDACTED]

Difeso da

[REDACTED] - [REDACTED]

Rappresentato da [REDACTED] - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

[REDACTED]

Difeso da

Maria Fazio - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. [REDACTED] depositato il 30/06/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: il difensore di parte ricorrente si riporta

Resistente/Appellato: la parte resistente non è presente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al [REDACTED] con pec del 20.2.2026, depositato il 13.3.2026 nella Segreteria di questa CGT, la società [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2, notificato il 24.12.2025, con il quale è stata richiesta la somma di euro 35.952,00 per TARI 2020 con riferimento alle utenze indicate nell'allegato prospetto contabile degli importi dovuti, di cui è stato totalmente omesso il pagamento.

La società ricorrente, premesso che svolge l'attività di ristorante in un immobile che si sviluppa su diversi livelli, come descritto nella depositata ctp (un piano seminterrato di mq. 710,46 occupato da locale caldaia, guardaroba, wc, locale macchine, depositi e spogliatoi; un piano terra di mq. 622,57 occupato da una sala buffet, cucina, sala ristorante ed area di servizio; un primo piano di 356 mq occupato da un'area di servizio e deposito annesso all'attività produttiva; un secondo piano di mq. 574,70 occupato da un'area di servizio e da un'area scoperta) eccepisce la illegittimità dell'accertamento con il quale sono state assoggettate a TARI aree da escludere dalla tassazione sulla base della normativa vigente, nonché dei giudicati (sentenze di questa CGT e della CGT di 2° grado n. 3655/2023, n. 4123/2025, n. 7022/2025 e n. 4519/2025) intervenuti tra le parti per gli anni d'imposta 2022 e 2023, che hanno accertato che la tassazione può riguardare solo le aree adibite a spogliatoi, guardaroba, wc, uffici, per complessivi mq. 281,80, in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 116/2020, per il quale le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono fuori dal servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti.

Evidenzia, poi, che nel 2020 nel ristorante sono stati avviati importanti lavori di manutenzione con rifacimento di soffitti, facciate, levigazione pavimentazione che hanno reso inutilizzabile l'immobile per almeno sei mesi, e che l'immobile è rimasto inutilizzato da marzo a dicembre anche per l'emergenza COVID. Precisa, poi, che il contratto di locazione dell'immobile ha avuto decorrenza dall'1.2.2020.

Eccepisce, infine, la errata determinazione delle superfici.

Con controdeduzioni 5.6.2026, il [REDACTED] evidenzia preliminarmente che la società riconosce di utilizzare un'unità immobiliare di complessivi mq. 2263,69, non tassata per intero con l'impugnato avviso di accertamento, con il quale la superficie assoggettata a tassazione è pari a mq. 1003, coincidente con quella dichiarata dalla stessa ricorrente ai fini TARI e già tassata per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Ciò premesso, deduce l'infondatezza del ricorso, evidenziando, quanto alle sentenze emesse per le annualità d'imposta 2022, 2023 e 2024, che le stesse non sono ancora divenute cosa giudicata e che, in ogni caso, sono riferite ad annualità disciplinate da normativa - il D.Lgs. 116/2020, che non trova applicazione per il 2020.

Diversamente, trova applicazione il giudicato formatosi per il 2017, 2018 e 2019.

Quanto all'eccepita inutilizzabilità dell'immobile per i lavori di manutenzione,, ricorda che l'esenzione TARI non consegue automaticamente a lavori edili o alla riduzione dell'attività economica, essendo invece necessaria la prova dell'assoluta inutilizzabilità dell'immobile.

Fa presente, comunque, che non risulta il periodo di effettuazione di tali lavori.

Quanto all'emergenza COVID, ricorda che con deliberazioni consiliari sono stati previsti rigorosi requisiti per ottenere agevolazioni nella tassazione e che tra i requisiti era previsto l'essere in regola con i versamenti TARI per gli anni precedenti, situazione non sussistente per la società ricorrente..

Quanto, poi, alla decorrenza del contratto di locazione, evidenzia che l'indicazione della data nei contratti non è sufficiente ad escludere il presupposto impositivo, considerato che la società esercitava l'attività nell'immobile locato già in precedenza.

Evidenzia, infine, che non è provato che nelle superfici tassate si producano esclusivamente e continuativamente rifiuti speciali non assimilati avviati al recupero.

Con memoria illustrativa 15.6.2026, la ricorrente insiste nella sua richiesta di attribuire efficacia nel presente giudizio alle sentenze emesse per le annualità d'imposta 2022, 2023 e 2024.

Ridbadi i motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha chiesto in via principale l'esclusione della Tari per l'immobile oggetto di accertamento, perché l'attività di ristorazione in esso esercitata comporta la produzione di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede in proprio o, in subordine, la riduzione a mq. 281,80 della superficie da assoggettare a tassazione, limitatamente alle aree adibite a guardaroba, a spogliatoi, wc, ufficio, come statuito con le sentenze emesse per le annualità d'imposta 2022, 2023 e 2024, di cui invoca l'efficacia di giudicato esterno, con preclusione di una decisione difforme sull'accertamento in contestazione, in forza del principio del ne bis in eadem,

Ebbene, per quanto riguarda le sentenze emesse per gli anni 2022, 2023 e 2024, va in primo luogo rilevato che la ricorrente le ha prodotte in giudizio senza provare il loro passaggio in giudicato con l'apposita certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c (applicabile in via analogica, in mancanza di una previsione specifica nel processo tributario) . dalla quale tale passaggio in giudicato risulti (cfr Cassazione civile n. 22092/2025), per cui non può essere riconosciuta alle stesse l'efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, come richiesto con il proposto ricorso.

Comunque, quanto alla vincolatività (sostenuta dalla ricorrente) di tali sentenze anche per l'annualità d'imposta 2020, va evidenziato che l'efficacia del giudicato esterno in materia tributaria si estende a periodi d'imposta anche diversi, qualora, però, ricorrano i medesimi presupposti di fatto e di diritto.

Invece, le sentenze per le annualità 2022, 2023 e 2024, che hanno ridotto la superficie tassabile dell'immobile utilizzato dalla ricorrente per l'attività di ristorazione, si fondano sulla ritenuta applicabilità dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 116/2020 ("Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;....."), entrata in vigore il 26 settembre 2020 e non invocabile per la gestione dei rifiuti nell'anno 2020, per come si rileva anche dal regolamento Tari adottato per il 2020 dal [REDACTED]

Ed infatti, con specifico riferimento alle utenze non domestiche che direttamente avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani (come classificati dall'art. 183 D.Lgs. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020) l'art. 10, di tale regolamento prevede solo una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità dei rifiuti, determinata nella misura forfettaria del 10%.

Ebbene, per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, la ricorrente non prova di avere avviato al recupero in modo autonomo tali rifiuti per poter eventualmente beneficiare della riduzione d'imposta prevista dal richiamato art. 10, essendosi limitata a depositare il contratto stipulato con la ditta [REDACTED] il

20.1.2020 per la raccolta degli imballaggi in materiali misti e per la pulizia della vasca acque reflue (attività non attinente alla gestione dei rifiuti), senza fornire le schede, i formulari e le fatture comprovanti l'effettivo conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Con riferimento ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani l'art. 9 del Regolamento, conformemente all'articolo 62, comma 3, del d.lgs 507/ 1993 (secondo cui nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali) prevede che sono escluse dalla tassazione le aree delle utenze non domestiche in cui si producono in via continuativa e prevalente tali rifiuti e quelle funzionalmente collegate, purchè sia dimostrato, con idonea documentazione (contratto e fatture) lo smaltimento in proprio.

Tale articolo precisa, inoltre, che nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati, si applica una riduzione del totale Tari dovuto del 10%.

Ebbene, anche per i rifiuti speciali non assimilati, la documentazione depositata dalla società ricorrente non soddisfa l'onere probatorio su di essa incombente al fine di escludere dalla Tari le superfici oggetto di accertamento, in quanto non vengono individuate in modo specifico e rigoroso le aree destinate alla produzione in via esclusiva o prevalente di rifiuti speciali, essendo la sala ristorante, la hall, la sala buffet ed anche la cucina (per le quali la ricorrente chiede l'esclusione dalla tassazione) aree in cui ordinariamente si producono, oltre a rifiuti speciali, come gli oli esausti alimentari, rifiuti assimilabili agli urbani, come gli scarti organici derivanti alla preparazione e somministrazione delle pietanze, o i rifiuti normalmente prodotti dalla clientela e dalle attività di pulizia.

La carenza probatoria riguarda, poi, anche lo smaltimento in proprio degli oli esausti alimentari, atteso che la scheda del formulario depositata in atti, datata 24.8.2020, non contiene alcuna indicazione con riferimento al peso, quanto meno presunto, del rifiuto speciale prodotto ed avviato allo smaltimento

Per quanto sopra esposto, va disattesa la domanda della società ricorrente di esclusione dalla tassazione delle superfici oggetto dell'impugnato accertamento o, in subordine, di loro riduzione.

Ugualmente va disattesa la richiesta della società ricorrente di essere esentata dal pagamento della Tari nel 2020, per la inagibilità dei locali in conseguenza degli interventi edilizi di manutenzione e ristrutturazione effettuati nel 2020.

Ed infatti, non viene provato dalla ricorrente (a ciò tenuta in quanto le agevolazioni rappresentano un'eccezione alla regola del pagamento della tassa da parte di coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale - cfr Cass. Civ. n. 7002/2024), che tali interventi edilizi abbiano comportato l'indisponibilità dei locali, rendendoli inadatti alla produzione di rifiuti,

Ed ancora, quanto alla mancata applicazione delle agevolazioni per l'emergenza Covid, il resistente Comune ha depositato la deliberazione consiliare n. 53 del 19.11.2021 il cui art. 5 esclude le esclude "per i soggetti non in regola con i versamenti ordinari della Tari per il periodo 2014-2019 e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo".

Ebbene, la società ricorrente è stata destinataria di accertamenti per l'omesso versamento Tari 2017, 2018 e 2019, per come risulta dalle sentenze emesse sui ricorsi proposti avverso tali accertamenti.

Infine, con riferimento alla decorrenza del contratto di locazione dei locali oggetto di accertamento a far data dall'1.2.2020, va evidenziato che, per come risulta dalle sentenze emesse per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, la ricorrente anche prima dell'1.2.2020 esercitava l'attività di ristorazione in tali locali..

In ultimo, va evidenziato che l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso sulla base della

dichiarazione TARI della stessa ricorrente ed in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto dovuto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore del [REDACTED]
[REDACTED] che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti, con attribuzione al procuratore e difensore avv Maria Fazio, dichiaratasi anticipataria.